



ARTICOLI GENERALI

Articolo 1 (Denominazione)

È istituita per opera dei coniugi GASPARINI LUCIANO e PRAVATO CANDIDA, l'Associazione "UNA NUOVA SPERANZA" O.N.L.U.S. con sede in Mirano (VE) Scaltenigo Via Porara Gidoni n. 72/A.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico di Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e ha le caratteristiche di "ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" (ONLUS).

La denominazione dell'Associazione "UNA NUOVA SPERANZA" ONLUS è riportata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e si farà uso per l'Associazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Articolo 2 (Sede Legale)

L'Associazione ha sede in Mirano (VE) Scaltenigo Via Porara Gidoni n. 72/A.

Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Presidente.

Articolo 3 (Finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. L'Associazione si propone infatti a promuovere la costituzione di un patrimonio quale la **costruzione di un centro** di prima accoglienza nello stato dell'Africa Centrale e precisamente nella Repubblica del Burundi località Ngozi, volto a rendere possibili le cure di prima accoglienza come le vaccinazioni e la gestione igienico – sanitaria a tutti i bambini minorenni e relative madri. Tutto ciò in memoria di un personale desiderio della fondatrice dell'Associazione Socio culturale **LA CORONA** la **contattata Maria Morganti.**

Nei confronti di tale popolazione bisognosa, l'Associazione si propone di realizzare oltre a mettere le proprie energie culturali e materiali ed economiche, un fabbricato in cui verranno accolti i minori in condizioni di disagio, assicurando ad essi un clima familiare e di accoglienza, sempre nel rispetto della loro autonomia culturale e politica.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a.** Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b.** Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c.** Stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d.** Partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti; Promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione e gli Enti Pubblici e Privati.
- e.** Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutti gli associati potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche.

L'attività dei soci non deve essere retribuita in alcun modo.

Possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 4 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili, immobili e diritti che eventualmente diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli Associati e di Terzi, sostenitori dell'Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- dai redditi e le rendite finanziarie, derivanti dal suo patrimonio;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali".

Articolo 5 (Quote di adesione e quote associative annuali)

Il consiglio Direttivo stabilisce che non esista nessuna quota associativa di adesione e tanto meno quella annuale.

Articolo 6 (Esercizio sociale – Bilancio/Rendiconto)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare (1/1 – 31/12).

Per ogni esercizio finanziario verrà redatto il bilancio (ovvero un rendiconto) annuale che dovrà essere sottoposto all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

SOCI

Articolo 7 (Soci dell'Associazione)

Gli aderenti all'Associazione, che possono essere solo persone fisiche, si distinguono in soci Fondatori e Ordinari:

- sono **Soci Fondatori** coloro che hanno costituito l'Associazione, quali i coniugi:

GASPARINI LUCIANO nato a Mirano (VE) il 02.10.1963, residente in Mirano (VE) Scaltenigo Via Porara Gidoni n. 72/A – C.F. GSPLCN63R02F241G;

PRAVATO CANDIDA nata a Dolo (VE) il 20.02.1963, residente in Mirano (VE) Scaltenigo Via Porara Gidoni n. 72/A – C.F. PRVCDD63B60D325O.

- sono **Soci Ordinari** coloro che si iscrivono successivamente alla costituzione dell'Associazione.

Nel seguito i due saranno denominati comunemente "soci".

Tutte le persone possono essere associate senza versamento di quote associative, purché le stesse rispettino e condividano quanto previsto dall'articolo n. 8

(Principi etici di collaborazione) allo scopo di promuovere, organizzare, realizzare iniziative volte alla raccolta dei fondi per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione alle categorie di soci dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'Assemblea e il diritto di poter essere eletto alle cariche sociali.

La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito al loro diritto nei confronti dell'Associazione.

Ciascun socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chiunque desideri diventare socio, può rivolgersi alla segreteria dell'Associazione e successivamente il Consiglio Direttivo valuterà ogni richiesta pervenuta.

Articolo 8 (Principi etici di collaborazione associativa)

È doveroso citare prima di tutto un'insieme di principi generali che debbono costituire i punti di riferimento per l'operatività dell'Associazione stessa. L'Uniformità di ispirazioni e di azioni da parte di tutti è il presupposto fondamentale per l'affermazione e la salvaguardia dell'identità stessa dell'Associazione "UNA NUOVA SPERANZA" ONLUS.

Queste citazioni dunque sono affidate alla coscienza di quanti devono porle in atto e farle rispettare, in genere le norme hanno valore giuridico, ma il fondamento della loro sostanza è innanzitutto di natura etica.

Si tratta pertanto di una sorta di linea guida che può e deve accumunare coloro che operano in Associazione "UNA NUOVA SPERANZA" Onlus in armonia e collaborazione per l'affermazione dei principi dell'Associazione stessa.

Un servizio altamente qualificato in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze che di volta in volta si porranno all'attenzione dei vari operatori, una duratura stabilità di intenti, per soddisfare tutte le esigenze di questi piccoli "angeli" nati in una terra particolare, valorizzando la loro vita nel progressivo sviluppo dell'Associazione.

L'Associazione considera una esigenza primaria per la realizzazione della propria missione la ricerca e la tutela dell'ottima qualità nel

rapporto con i propri interlocutori, qualunque sia il loro rapporto nello spirito dell'Associazione stessa.

Tutto ciò enuncia principalmente i comportamenti che devono essere rispettati da quanti operano all'interno e all'esterno dell'Associazione, nello svolgimento delle attività al fine che siano adempiuti gli impegni assunti dall'Associazione nei confronti dei propri assistiti, ciò al fine di favorire la diffusione delle caratteristiche anche culturali e sociali insegnate da Maria Morganti a cui si ispira l'operatività dell'Associazione, non disgiunta da un peculiare stile di correttezza e trasparenza a cui ogni collaboratore è chiamato ad aderire, in uno scenario in continua evoluzione in cui il profilo del volontariato è divenuto un fattore umanitariamente determinante.

Il rispetto di questo aspetto deontologico, rappresenta non solo un legame con il progetto principale dell'Associazione ma anche un valore aggiunto per lo sviluppo di iniziative atte a raggiungere l'obiettivo dell'Associazione "UNA NUOVA SPERANZA" Onlus.

Per il massimo rispetto del pensiero fondante, quello di Maria Morganti, si richiede a tutti i collaboratori la massima diligenza e accuratezza, rispettando i principi di legalità, integrità, imparzialità e trasparenza.

In nessun caso il perseguimento di un presunto vantaggio per l'Associazione può giustificare comportamenti illegali o scorretti.

Tutti i collaboratori sono tenuti a svolgere al meglio il loro compito, assunto in modo personale e non soggetto a pressione alcuna, rispettando rigorosamente gli impegni presi e le responsabilità assunte, evitando di porsi in situazioni che possono realizzare o anche solo prefigurare un vantaggio personale, a scapito degli interessi dell'Associazione e quindi del progetto primario, o comunque a danno dell'immagine dell'Associazione stessa.

Nelle relazioni, nelle valutazioni e nelle scelte, i collaboratori devono operare con obiettività e giustizia, evitando di far prevalere rapporti di tipo personale su criteri della propria professionalità.

Tutti gli interlocutori devono essere considerati con pari dignità, nessuno tra i collaboratori può o potrà usufruire di un trattamento privilegiato o subire un trattamento discriminatorio rispetto agli altri.

Tutte le informazioni in relazione al progetto dell'Associazione devono essere trasmesse in modo chiaro, preciso, tempestivo ed

esaustivo, in relazione alle esigenze e ai legittimi interessi dell'Associazione e del progetto stesso.

Tutti i collaboratori costituiscono per l'Associazione un valore fondamentale.

L'Associazione richiede ai collaboratori un comportamento leale, professionale, eticamente corretto e legale in ogni fase della realizzazione del progetto principale. Nessun motivo o circostanza può giustificare comportamenti iniqui o disonesti.

Quindi ogni collaboratore ha l'obbligo di evitare qualsiasi possibile conflitto tra il proprio interesse e quello dell'Associazione.

Articolo 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione è decisa e motivata dal Direttivo a maggioranza.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10 (Nomine degli organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Responsabile della Promozione;
- Il Segretario del Consiglio Direttivo;
- Il Tesoriere.

L'elezione degli organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

I soci fondatori, *Gasparini Luciano e Pravato Candida*, formano il Consiglio Direttivo oltre al segretario che verrà nominato successivamente.

Tutte le persone possono essere associate senza versamento di quote associative, purché le stesse rispettino e condividano quanto previsto dall'articolo n. 8 (Principi etici di collaborazione) allo scopo di promuovere, organizzare, realizzare iniziative volte alla raccolta dei fondi per il raggiungimento dello scopo sociale.

ASSEMBLEA

Articolo 11 (Composizione e compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci; è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, e quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Essa inoltre:

- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle eventuali proposte del Direttivo su investimenti patrimoniali;
- delibera sulla destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto, con esclusione di ogni possibile ripartizione tra i soci.

L'Assemblea in seduta straordinaria viene convocata:

1. su iniziativa del Consiglio Direttivo, o
2. su richiesta scritta da presentarsi al medesimo, con l'indicazione degli argomenti da trattare, redatta da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, e delibera:
 - sulle modifiche al presente Statuto;
 - sullo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;

Articolo 12 – (Convocazione dell’Assemblea)

La convocazione è fatta pervenire ai soci mediante lettera semplice, contenente l’indicazione del luogo – anche diverso dalla sede dell’Associazione – del giorno e dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro degli aderenti all’Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno (dieci) giorni prima dell’adunanza.

Su richiesta del socio, all’atto dell’adesione o successivamente per iscritto, la comunicazione di convocazione dell’Assemblea può essere inviata a mezzo fax o E-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla domanda di adesione o comunicato in seguito.

Ogni Assemblea è anche aperta alla partecipazione dei simpatizzanti dell’Associazione che possono intervenire, ma senza diritto di voto.

Articolo 13 (Validità dell’Assemblea)

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza gli intervenuti aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando intervengono almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Articolo 14 (Diritto di voto)

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio dell’Associazione. Ciascun delegato può farsi portatore di non più di due deleghe.

Articolo 15 (Deliberazione dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci e i sostenitori dell'Associazione.

Hanno diritto di votare in Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni sono assunte con le maggioranze dei soci indicate **all'art.13**. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Le votazioni si svolgono in forma palese, salvo che per decisioni riguardanti singoli soci, che saranno a scrutinio segreto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da qualsiasi altro aderente all'Associazione designato dai presenti.

Articolo 16 (Composizione del Consiglio Direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di due membri ad un massimo di sette membri. Il Consiglio elegge a maggioranza nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Responsabile della promozione, il Segretario, e il Tesoriere. Le ultime due cariche possono essere cumulate da una unica persona.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto.

I consiglieri devono essere soci dell'Associazione, e rimangono in carica a tempo indeterminato sino a revoca.

In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, l'Assemblea successiva provvede a nuova elezione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Presidente che le sottopone per l'accettazione al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

Se il Presidente cessa dalla sua funzione per dimissioni o altro motivo, il Consiglio, convocato d'urgenza da uno dei membri, elegge il nuovo Presidente.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua rielezione.

Articolo 17 (Funzioni del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllando l'esecuzione stessa in accordo agli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione definite dall'Assemblea.
- effettuare il controllo della gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto e, in particolare, quello degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- provvedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Responsabile della promozione, del Segretario e del Tesoriere, da scegliersi tra i consiglieri eletti;
- approvare l'ammissione all'Associazione di nuovi soci;
- provvedere alla verifica e preventiva approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo, da mettere a disposizione dei soci presso la sede sociale;
- proporre eventuali investimenti patrimoniali da approvare in Assemblea;
- predisporre i regolamenti dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, instaurare e revocare procedure.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, su proposta del Presidente o di altri membri del Consiglio, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 18 (Convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera semplice o E-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima dell'adunanza.

E' consentita la convocazione verbale da parte del Presidente in tempi più brevi, per casi urgenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19 (Prima nomina)

Per la prima volta la nomina delle cariche sociali è effettuata in sede di atto costitutivo. Il Presidente, nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo, dovrà impegnarsi a svolgere e curare tutte le pratiche occorrenti per ottenere il riconoscimento e la conseguente attribuzione della personalità giuridica all'Associazione.

PRESIDENTE**Articolo 20 (Funzioni e compiti del Presidente)**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente dell'Associazione compete la responsabilità, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce, dell'attività compiuta, dell'ordinaria gestione e amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve

contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea.

VICE PRESIDENTE

Articolo 21 (Funzioni e compiti del Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per terzi prova dell'impedimento del Presidente.

RESPONSABILE DELLA PROMOZIONE

Articolo 22 (Funzioni e compiti del Responsabile della Promozione)

Il Responsabile della Promozione cura, con la collaborazione degli altri membri del Consiglio Direttivo, le attività di raccolta fondi dell'Associazione, quelle di percezione dei bisogni della comunità di Ngozi, l'individuazione dei progetti ad essi conseguenti, le attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi del sottosviluppo del territorio del Burundi, la divulgazione di materiale editoriale.

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 23 (Funzioni e compiti del Segretario)

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante nelle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura inoltre: la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, di quello del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione; cura l'inoltro e la conservazione della corrispondenza dell'archivio sociale, sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione dei nuovi soci, cura i rapporti tra i soci e l'Associazione.

TESORIERE

Articolo 24 (Funzioni e compiti del Tesoriere)

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria dell'Associazione, esamina ed approva sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei soci.

AVANZI DI GESTIONE

Articolo 25 (Destinazione degli avanzi di gestione)

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento abbiano analoghe finalità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

RESPONSABILITA'

Articolo 26 (Responsabilità e assicurazione)

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

SCIoglimento

Articolo 27 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato delle passività, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 191, legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 28 (Arbitrato)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitrato sarà quello scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della provincia di Venezia.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

LEGGE APPLICABILE

Articolo 29 (Disposizione di chiusura)

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento al DLsl. 460/97 che disciplina le ONLUS, e inoltre alle norme in materia di Enti, contenute nel Libro I del Codice Civile (in particolare articolo 36 e seguenti: ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche) e in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Associazione

“UNA NUOVA SPERANZA”

onlus

Statuto dell'Associazione

1. **Denominazione**
2. **Sede legale**
3. **Finalità ed attività**
4. **Patrimonio e risorse economiche**
5. **Quote di adesione e quote associative annuali**
6. **Esercizio sociale – Bilancio/Rendiconto**
7. **Soci dell'Associazione**
8. **Principi etici di collaborazione associativa**
9. **Perdita della qualità di socio**
10. **Nomina degli organi dell'Associazione**
11. **Composizione e compiti dell'Assemblea**
12. **Convocazione dell'Assemblea**
13. **Validità dell'Assemblea**
14. **Diritto di voto**
15. **Deliberazione dell'Assemblea**
16. **Composizione del Consiglio Direttivo**
17. **Funzioni del Consiglio Direttivo**
18. **Convocazione del Consiglio Direttivo**
19. **Prima nomina**
20. **Funzioni e compiti del Presidente**
21. **Funzioni e compiti del Vice Presidente**
22. **Funzioni e compiti del Responsabile alla Promozione**
23. **Funzioni e compiti del Segretario**

- 24. Funzioni e compiti del Tesoriere**
- 25. Destinazione degli avanzi di gestione**
- 26. Responsabilità e assicurazione**
- 27. Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**
- 28. Arbitrato**
- 29. Disposizione di chiusura**